

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 30 MARZO 1950

(35ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

### INDICE

Disegno di legge

(Seguito della discussione):

« Interpretazione autentica del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, e del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, concernenti la proroga dei contratti agrari » (N. 860) (D'iniziativa del senatore Varriale):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 247 e <i>passim</i>
VARRIALE . . . . .	247
CARELLI, <i>relatore</i> . . . . .	250
ROCCO . . . . .	251
OGGIANO . . . . .	252 e <i>passim</i>
LANZETTA . . . . .	253
LANZARA . . . . .	256 e <i>passim</i>
RISTORI . . . . .	256
MENGHI . . . . .	256
ANGELINI Nicola . . . . .	257
CANEVARI <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	257

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Carbonari, Carelli, Di Rocco, Fabbri, Farioli, Guarienti, Lanzara, Lanzetta, Menghi, Mi-

lillo, Oggiano, Pallastrelli, Ristori, Rocco, Salomone, Spezzano e Triepi.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento interviene alla riunione il senatore Varriale.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

LANZETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Varriale: « Interpretazione autentica del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, e del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, concernenti la proroga dei contratti agrari » (N. 860).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Varriale: « Interpretazione autentica del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, e del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, concernenti la proroga dei contratti agrari ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella riunione del 24 marzo fu deciso dirinviare la discussione del disegno di legge in esame perchè la Commissione reputò necessario avere alcuni schiarimenti dal presentatore del disegno di legge stesso, senatore Varriale. Ho invitato, quindi, il senatore Varriale a partecipare alla riunione odierna: egli ha facoltà di parlare.

VARRIALE. Onorevoli colleghi non solo in dottrina, ma altresì in giurisprudenza si è dibattuta, e continua a dibattersi, la grave questione se il mezzadro, che sia tale in virtù

di contratto stipulato col conduttore di un fondo rustico, una volta che venga a cessare il contratto di affitto, abbia o meno il diritto di esigere dal locatore che questi assuma, nei suoi confronti, la veste di concedente onde godere della proroga di legge.

Contrastanti le risoluzioni dottrinali e giurisprudenziali: basti qui richiamare quelle in senso affermativo della Commissione regionale per le controversie agrarie di Bologna (sentenza 17 gennaio 1948 in causa Panzini-Vietta, « Foro Italiano », 1949, I, pagina 519, già annotata dal Bassanelli in « Rivista di agraria », 1948, II, pagina 106), ed, in senso negativo, della Commissione per le controversie agrarie di Siracusa (sentenza 15 novembre 1946, « Foro Italiano », 1947, I, pagina 338 e del Tribunale di Roma, sentenza del 5 aprile 1948, « Massim. giurisprudenza del lavoro », 1948, nn. 3 e 4). La questione, quindi, trascende i limiti di un'opinabile teoria, essendo manifesta la sua pratica importanza per le conseguenze che ne derivano nei riguardi del mezzadro. E poichè non sono mancati in pratica casi di collusione tra locatore e fituario, quest'ultimo a sua volta concedente del fondo dato a mezzadria, ritenni rivolgere all'onorevole Ministro dell'agricoltura la seguente interrogazione: « Al Ministro dell'agricoltura per conoscere quali provvedimenti intenda proporre, in sede in esame parlamentare del suo disegno di legge sui fitti agrari, per garantire ai mezzadri ed ai coloni il beneficio della proroga contro eventuali e fraudolenti collusioni, già segnalate dalla stampa, fra proprietari ed affittuari, escogitando, in giudizi fittizi, pretesti di morosità nel pagamento del canone pattuito, conseguendo così sentenze di sfratto eseguibili anche contro terzi detentori, tra i quali i predetti lavoratori agricoli ».

In data 27 gennaio u. s. mi perveniva da parte dell'onorevole interpellato la richiesta risposta scritta del seguente tenore: « La richiesta intesa a garantire ai mezzadri ed ai coloni il beneficio della proroga contro eventuali fraudolenti collusioni tra proprietari ed affittuari, potrà essere esaminata in sede di discussione, da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge concernente disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione ».

Opinando, onorevoli colleghi, che tale risposta, col rimandare alla futura ed incerta approvazione, da parte del Parlamento, di norme ancora da concretarsi, non risolvesse, sul terreno pratico ed attuale, la grave questione, ritenni di presentare il disegno di legge sottoposto al vostro esame. È mio convincimento che, secondo la *mens legis*, competente al mezzadro la proroga del contratto prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, nel caso in cui il concedente abbia perduto il diritto al godimento del podere. E qui mi sia consentito, per maggiore brevità e precisione, richiamare i punti più importanti della sentenza, veramente perspicua, della predetta Commissione di Bologna, sentenza estesa dall'esimio magistrato che la presiede, il dottor Ferraresi. La Commissione regionale, enunciato il quesito se compete la proroga del contratto prevista nel detto decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, nel caso in cui il concedente abbia perduto il diritto al godimento del podere, prosegue testualmente: « Già si è occupata (di tale questione), sia pure in via incidentale, la Corte di appello di Bologna risolvendola in senso favorevole alla tesi dell'appellante, con la sentenza 2 gennaio 1947, riportata nel « Foro Italiano », 1947, I, pagina 385, nella quale trovasi sancita la massima: cessando il contratto con l'affittuario che, per non essere coltivatore diretto, non può usufruire della proroga, il proprietario può rinnovare il contratto stesso con l'affittuario uscente, ovvero sostituirlo con altro affittuario senza incorrere nel divieto dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 156, mentre la mezzadria viene prorogata per legge. Questo Collegio, continua la sentenza della detta Commissione, crede di aderire a tale autorevole giurisprudenza, pienamente corretta e conforme alle norme di diritto positivo ed ai principi che regolano la materia della mezzadria. La Commissione di primo grado ha addotto, a sostegno della sua decisione, due argomenti: primo: il mezzadro, che ha in corso il contratto di mezzadria con l'affittuario di un podere, non può fruire della proroga, se cessa l'affittanza, in base al principio *resoluto iure dantis resolvitur et jus accipientis*; secondo: l'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 1943, n. 157, consente, nel caso di subaffitto, la proroga del contratto

direttamente tra locatore e subaffittuario. Nulla essendo detto per la mezzadria, è da ritenere che si sia inteso escludere la disposizione per tale rapporto, non potendosi applicarla in via analogica, trattandosi di *jus* eccezionale da interpretarsi restrittivamente. Sul primo punto si osserva che l'argomentazione non ha valore perchè la regola del *resoluto jure dantis* ecc., è espressamente ripudiata dal legislatore in tema di mezzadria a favore del mezzadro. Infatti l'articolo 2160 del Codice civile sancisce che, in caso di trasferimento del diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo al mezzadro il diritto di recedere dal contratto.

Ed è noto che la dottrina, concorde, opina che la norma sia applicabile non solo nell'ipotesi di trasferimento di diritto reale, ma anche di trapasso, per qualsiasi titolo, di un diritto personale che abbia per contenuto il godimento del podere, come è indubbiamente dell'affittanza (vedi: BAZZANELLI in « Foro Italiano » 1947, I, pagina 137: *La mezzadria del podere affittato*; CARRARA: *Il contratto di mezzadria*, pagina 142). Il Codice, quindi, in via generale si preoccupa di tutelare il mezzadro di fronte al mutamento della persona del concedente, e gli accorda la facoltà di continuare nel contratto quando tale diritto egli abbia verso il suo contraente diretto. Che poi, nella fattispecie (l'appellante) abbia titolo alla continuazione del rapporto col fittavolo, deriva dal decreto dell'aprile 1947, che concede la proroga ai contratti di mezzadria, colonia ecc., senza limitazione alcuna, comprese quindi, anche le mezzadrie concluse coll'affittuario. Anche il secondo argomento, addotto dai primi giudici, non ha fondata consistenza. È vero che l'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945 menziona espressamente la proroga a favore del subaffittuario coltivatore diretto, stabilendo che quest'ultimo resta sostituito all'affittuario in tutti gli obblighi contrattuali dal medesimo assunto verso il proprietario, ma non è esatto che ciò significhi la esclusione della proroga nel caso della mezzadria intercorrente tra locatario e mezzadro, perchè la disposizione non è stata ripetuta per la mezzadria. La norma dell'articolo 3 ha la sua ragion d'essere non tanto nell'affer-

mare il diritto del subaffittuario alla proroga, essendo tale diritto già di massima sancito nell'articolo 1, quanto nel regolare i nuovi rapporti tra proprietario e subaffittuario a seguito dell'estromissione dell'affittuario. Dispone, cioè, che il subaffittuario viene sostituito all'affittuario in tutti gli obblighi contrattuali da questi assunti verso il locatore, e perciò toglie di mezzo clausole ed obbligazioni contratte dal subaffittuario, in quanto diverse e più favorevoli per il proprietario da quelle contenute nell'originario contratto di locazione; in definitiva, sostituisce il regolamento del subaffitto con l'altro della locazione. Ora tutto ciò non ha motivo nei riguardi della mezzadria, trattandosi di rapporto *ex novo* per il proprietario e non potendosi parlare nei suoi confronti di regolamento diverso da quello in corso con l'affittuario, così com'è consacrato nell'articolo 2160 del Codice civile. Comunque, anche ammesso che con l'articolo 3 si sia inteso sancire specificatamente la proroga del subaffitto come eccezione al principio del *resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis*, nessuna illazione è da trarre a sostegno della decisione impugnata una volta che, come si è sopra dimostrato, il principio stesso non ha applicazione in tema di mezzadria. Il legislatore non ha ripetuto la clausola per il mezzadro dell'affittuario, non per escluderlo dal beneficio della proroga, ma perchè tale diritto era già garantito indipendentemente da una speciale disciplina. Ulteriore appoggio all'opinione che si adotta si ha nella giurisprudenza della Corte Suprema a Sezioni unite che, con la sentenza del 7 maggio 1947 (« Foro Italiano » 1947, I, pagina 720) si è espressa nel senso che il decreto 5 aprile 1945, sotto la specie di modesta proroga dei contratti agrari, incide profondamente nella disciplina giuridica del contratto di locazione, sospendendo, fin che duri il regime delle proroghe *ex lege*, l'applicabilità di tutte le disposizioni che siano incompatibili con la concessione della proroga. Se gli articoli 1, 4 e 6 del decreto, per manifesti motivi di interesse generale, vogliono che i contratti agrari, ivi previsti, siano prorogati ed escludono la proroga solo quando si verifichino le ipotesi di cui all'articolo 4, deriva necessariamente che, dovendo essere concessa la proroga in tutti

gli altri casi, ogni altro fatto non previsto dal detto articolo 4 non vale a produrre la risoluzione e comunque la cessazione del contratto, e, finchè duri il regime delle proroghe legali, resta sospesa l'efficacia delle norme di legge che prevedono quelle diverse ipotesi di risoluzione o di cessazione della locazione.

È ovvio che il ragionamento espresso a proposito di locazione a coltivatore diretto vale per tutti i contratti agrari previsti nel decreto, compresa la mezzadria, e perciò resterebbe, in ogni caso, sospesa per effetto della proroga anche l'efficacia del principio *resoluto jure dantis* ecc., dato, e non concesso, che questo sia applicabile al rapporto mezzadrile.

Resta a dire della *mens legis* indubbiamente tesa a favorire la mezzadria. Si è visto come il Codice civile tuteli di per sè il mezzadro rispetto ai mutamenti del titolare del godimento del fondo, accordandogli il potere di recedere, a suo arbitrio. Lo stesso animo ha indubbiamente sovrastato all'emanazione dei decreti sulla disciplina e proroga dei contratti agrari, ove si consideri anche il clima politico, sociale, e di governo (vedi lodo De Gasperi) onde sono nati, orientato essenzialmente a rafforzare, sotto ogni aspetto la posizione materiale e giuridica del coltivatore lavoratore diretto. Quando, dunque, coi decreti del 5 aprile 1945 e del 1º aprile 1947 si è disposta la proroga di tutti i contratti di mezzadria senza distinzione e limitazione di sorta si è voluto certamente consentire al mezzadro il mantenimento del suo rapporto in senso obiettivo in confronto a chiunque. In ogni caso è impossibile ammettere, senza violare lo spirito della legge, che si sia inteso creare al mezzadro, lavoratore agrario per eccellenza, più di ogni altro tenuto in pregio dal legislatore, un trattamento meno favorevole rispetto al subaffittuario ».

Onorevoli colleghi, adottando pienamente le suesposte considerazioni giuridiche della Commissione regionale bolognese per le controversie agrarie e del Supremo Collegio, affido al vostro illuminato giudizio il mio disegno di legge.

CARELLI, *relatore*. Dopo la chiara ed esauriente esposizione del collega Varriale, potrebbe ritenersi superfluo il mio intervento;

comunque mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere generale.

Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame della Commissione tende a chiarire se il mezzadro del locatario, scaduta la locazione, abbia diritto di proroga nei confronti del proprietario o locante.

Evidentemente il richiamo al decreto legislativo n. 157 del 5 aprile 1945 solo per naturale incidenza si ricollega al decreto legislativo n. 156, portante la stessa data e relativo al divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici e comunque di sub-concessione.

Premesso: 1º che la mezzadria è una forma di contratto agrario a base « eminentemente associativa » e che quindi non può rientrare nel quadro della sub-concessione; 2º che il legislatore ha inteso, data l'eccezionalità del momento, di agire in deroga anche alla considerazione, che appartiene alla dottrina tradizionale, che la mezzadria è un contratto stipulato *intuitu personae*; ritengo che nessun dubbio debba sorgere in merito alle conclusioni, quando si pensi alle esplicite norme espresse dal legislatore nell'articolo 1º del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, e, per analogia, nell'articolo 2160 del Codice civile che dice: « Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notifica del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto » ecc.

Ed aggiunge: « i crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente ». Principio, questo, ribadito nel decreto legislativo n. 157 del 1945 che all'articolo 1º stabilisce che « i contratti agrari, verbali e scritti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e quelli di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti . . . ecc. . . sono prorogati ». Ora, la norma giuridica riguarda il mezzadro nei suoi rapporti con il concedente, indipendentemente dagli obblighi contrattuali di quest'ultimo con altra persona economica dell'impresa agraria, legata al fondo da particolari interessi di ordine giuridico.

Non si riesce, pertanto, a capire il perchè del sorgere di dubbi e di perplessità, laddove non dovrebbero sussistere se non come manifestazione della *forma mentis* di chi ritenga opportuno interpretare la legge con criteri non perfettamente ortodossi, in quanto trascura di procedere all'interpretazione secondo lo spirito informatore delle disposizioni in vigore e contro l'intendimento del legislatore di tutelare gli interessi dei coltivatori diretti. L'avere disciplinato specificamente il caso del subaffitto non esclude che la mezzadria stipulata dall'affittuario con un coltivatore diretto subisca il regime della proroga, e tale principio è avvalorato dal fatto che l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 156 sul divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici, al secondo comma, stabilisce: « nel caso l'esecuzione del contratto dovesse continuare oltre le annate predette per diritto di proroga spettante al coltivatore diretto, questi si intende sostituito all'affittuario nei diritti e negli obblighi del medesimo verso il proprietario del fondo ».

Duplici è l'ordine di rapporti del mezzadro: giuridico l'uno, lavorativo, in funzione produttiva, l'altro. Il primo riguarda il concedente, il secondo la cosa locata. È per assicurare la continuità operativa del sistema colturale e l'efficienza produttiva del podere che il legislatore si è preoccupato di evitare la soluzione di continuità nella permanenza del lavoratore sul fondo, ed ha emanato disposizioni in cui chiara è la distinzione fra rapporto giuridico e rapporto lavorativo.

Senza, peraltro, volere accennare al senso antisociale della interpretazione che si discosti da quella che si ritiene di dover fissare con il disegno di legge in esame, che, se riflette una eccessiva preoccupazione, è però giustificata da fatti di specie, sarei del parere, però, per meglio fissare l'interpretazione autentica del principio in questione, di sostituire al testo dell'articolo unico del disegno di legge stesso un altro così concepito:

*Articolo unico.*

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, e della legge 25 giugno 1949, n. 353, debbono interpretarsi

nel senso che il mezzadro ha diritto alla proroga del contratto anche quando il suo concedente sia locatario del fondo ed il rapporto di locazione venga a cessare. In tal caso la veste di concedente sarà assunta dal locatore.

VARRIALE. Sono senz'altro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Carelli.

ROCCO. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge di iniziativa del senatore Varriale.

Penso anzitutto che non ci sia da discutere sull'intestazione del disegno di legge, che parla di interpretazione autentica, perchè in questi due anni di lavoro legislativo abbiamo molti esempi di leggi fatte per interpretare autenticamente una legge precedente e soprattutto per spiegare i provvedimenti legislativi emanati subito dopo il periodo della Liberazione, provvedimenti lacunosi e, a volte, imprecisi.

L'importanza del disegno di legge in esame sta, secondo me, nel fatto che, con esso, si colma innegabilmente una lacuna della nostra legislazione riguardante i mezzadri. Questo disegno di legge pone questo semplicissimo quesito illustrato già dal relatore: il mezzadro avente causa di un locatario ha diritto o no alla proroga del contratto quando si estingue il rapporto diretto di locazione tra il proprietario e il locatario? Ebbene, io sostengo, anche in base ai precedenti legislativi e giurisprudenziali citati dai due oratori che mi hanno preceduto, che al mezzadro spetti il diritto di proroga.

Il mezzadro — è cosa nota a tutti — può essere, vittima delle frodi che vengono concertate tra il locatario ed il proprietario e può venirsi a trovare in mezzo alla strada con la sua famiglia e tutti i suoi beni dopo aver lavorato per lunghi anni nei campi. In quale situazione giuridica si trova, infatti, il mezzadro dopo la risoluzione dell'originario contratto di locazione? Egli non può fare appello alla legge perchè la legge parla di subaffitto e non di mezzadria, non può fare appello al rapporto di locazione perchè egli è estraneo all'originario rapporto di conduzione del fondo. Interviene, allora, opportunamente questa proposta di legge che mette al sicuro il mezzadro; proposta più che giusta perchè il mezzadro è l'elemento più attivo della nostra produzione agricola e merita qualche considerazione.

Io sono pertanto del parere che il disegno di legge d'iniziativa del senatore Varriale debba essere approvato in ossequio anche a principi di giustizia economica e sociale.

OGGIANO. Io unisco le mie alle parole di lode che sono state qui rivolte al senatore Varriale per aver proposto questo disegno di legge.

Sono però perplesso e non so se esso possa essere senz'altro approvato.

Esporrò in sintesi le mie osservazioni.

Mi sembra anzitutto che in questa discussione non sia stata tenuta presente la natura dei contratti, alla quale pure ci si deve riferire per poter utilmente valutare le disposizioni in esame.

È opportuno chiarire la portata del provvedimento del 5 aprile 1945, n. 156, che riguarda il divieto di contratti di subaffitto di fondi rustici e si riporta ad un particolare istituto che è quello regolato dal Codice civile sotto la rubrica dei contratti di fondi rustici. Tutti sanno, anche senza ricorrere alle definizioni date dal Codice civile, che cosa debba intendersi per affitto di fondo rustico, ed è altresì noto che, in complesso, questo contratto rientra nel più vasto campo dei contratti di locazione.

Il provvedimento legislativo del 5 aprile 1945, n. 157, che s'intitola « proroga dei contratti agrari », si riporta manifestamente non all'istituto del contratto di affitto dei fondi rustici, cui ho accennato poc'anzi, ma all'istituto dell'impresa agricola, nella cui rubricazione è contenuto in particolare l'istituto della mezzadria. Anche per l'istituto della mezzadria non è necessario che io mi soffermi sulle disposizioni del Codice civile che lo riguardano; è certo che l'un contratto e l'altro sono disciplinati diversamente circa la durata, tanto nel senso che essa sia a tempo determinato come nel senso che sia a tempo indeterminato.

Cos'è allora che ha voluto il legislatore con i due provvedimenti del 5 aprile 1945, n. 156, e coll'altro immediatamente successivo? A mio parere ha voluto questo. Nel Codice civile, per ragioni evidentissime, è previsto il caso del subaffitto per quanto riguarda il contratto di fondi rustici, ed all'articolo 1624 si dice che il subaffitto è vietato senza il consenso del locatore, mentre un articolo diverso, il

2149, vieta la cessione per quanto riguarda la mezzadria. Posto, quindi, che ci fossero degli abusi in relazione ai contratti di fondi rustici, col primo provvedimento del 5 aprile 1945, n. 156, si è voluto confermare quel divieto che già è contenuto nel Codice civile all'articolo suddetto, facendosi però un trattamento di favore per il subaffittuario coltivatore diretto.

Per quanto riguarda la mezzadria, regolata col secondo provvedimento, nulla di simile si è disposto. E non è, quindi, esatto che il legislatore abbia senz'altro concesso la proroga anche nei confronti del secondo mezzadro, corrispondente al subaffittuario.

Infatti il decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157, all'articolo 1, elenca diverse specie di contratti agrari: di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione, e, separatamente, di affitto, stipulati da agricoltori coltivatori diretti.

S'intende, quindi, che il legislatore, se ha fatto questa distinzione, ha voluto fare distinzione fra le regole relative alle varie specie di contratti agrari, fra il contratto di mezzadria e le altre specie di impresa di lavoro agricolo. All'articolo 3 il legislatore ha disposto, è vero, che nel caso di subaffitto la proroga compete al subaffittuario coltivatore diretto che sostituisce, quindi, l'affittuario; ma, a mio modo di vedere, con tale articolo non ha voluto affatto considerare la proroga del contratto per colui che è mezzadro per concessione dell'affittuario o locatario, ma per quella seconda categoria di contratti agrari, di cui all'articolo 1, e che si riferiscono appunto ai contratti di affitto diversi dalla mezzadria, dalla compartecipazione ecc.

E badate che il decreto legislativo del 1º aprile 1947, n. 273, ha un articolo, il 9, nel quale si fa il collegamento tra le disposizioni di questo provvedimento e quelle del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157. Tale articolo dice: « restano applicabili le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, che non siano incompatibili con quelle contenute nel presente decreto ». Ciò vuol dire che il decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, non intende introdurre alcuna novità nella materia, ma si riporta senz'altro alle dispo-

sizioni contenute nel precedente decreto e che io ho elencato.

Ciò posto, è chiaro che, se si vogliono deliberatamente considerare i due provvedimenti, quello del 5 aprile 1945 ed il successivo del 1947, come tali da essere interpretati anche in senso favorevole per il mezzadro, allora è naturale si dica che l'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945 n. 157, riguarda anche la proroga per il mezzadro. Ma, se si vuole osservare la legge, tenendosi conto delle distinzioni che ho creduto di fare circa la diversità di regolamento dei contratti in oggetto in relazione alla loro natura ed al loro scopo, e quindi a quella che è l'attività del concessionario o affittuario e del mezzadro, è troppo evidente che la conclusione sia in senso negativo.

Cosa dobbiamo fare allora? Mantenendo il disegno di legge nella forma attuale noi commettiamo un errore perchè esso per voler venire incontro alle particolari condizioni del secondo mezzadro (una specie di mezzadro in seconda linea) parla di interpretazione autentica di precedenti disposizioni legislative. Ora noi sappiamo che interpretare autenticamente significa ammettere che vi sia un provvedimento contenente determinate disposizioni le quali per una ragione qualsiasi vengono interpretate in senso non conforme alla loro natura ed al loro contenuto. Io contesto che noi ci troviamo in queste condizioni. Se si deve adottare un provvedimento di favore per quella particolare figura di mezzadro, lo si faccia, ma per la diversa configurazione e per il diverso regolamento dei due istituti (contratto di affitto da una parte, contratti agrari, imprese di lavoro agrario, mezzadria ecc. dall'altra), bisogna che tale provvedimento sia preparato e presentato *ex novo*. Cioè deve essere riesaminato tutto l'istituto della mezzadria come è regolato dai due decreti legislativi 5 aprile 1945, n. 157, e 1º aprile 1947, n. 273, affinchè possa essere portato alle stesse condizioni e conseguenze, alle quali è stato portato il contratto di affitto. Non dicendosi, quindi, che questo provvedimento interpreta autenticamente l'altro, ma proponendosi un disegno di legge nuovo.

LANZETTA. Ho ascoltato con molto interesse il ragionamento fatto dal senatore Og-

giano, in contrasto formale con quello che è stato espresso sia dal proponente del disegno di legge, sia dal relatore, sia dal collega Rocco. L'ho ammirato per la sua sottigliezza, ma non mi pare che noi dobbiamo seguire il suo criterio. Il ragionamento del senatore Oggiano andrebbe bene se il Codice civile non contenesse l'articolo 2160, il quale va un po' riletto e riesaminato perchè meglio si possa interpretare. L'articolo 2160 dice: «Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che ecc.». La legge, quando parla di trasferimento del diritto di godimento, non entra in differenziazioni sulla causa del trasferimento, non parla di trasferimento a titolo di vendita, non parla di trasferimento a titolo universale o a titolo particolare, ma parla di trasferimento generico del diritto di godimento del fondo. Ci può essere anche un trasferimento di possesso. Quindi con l'articolo 2160 si è voluto, da parte del legislatore, consolidare la posizione del mezzadro nel senso che, comunque si modifichi la titolarità del possesso, egli deve avere riconosciuto il suo diritto. E, badate, il riconoscimento del suo diritto è portato sino al punto che i conti colonici devono essere rispettati da chi subentra, e questo si è stabilito con una arditezza, consentitemi di dire, di innovazione legislativa che è bene considerare. Dunque, se l'articolo 2160 non fosse mai esistito, noi oggi potremmo interpretare il decreto 5 aprile 1945 e i decreti successivi con quella libertà con la quale li ha interpretati il collega Oggiano, ma in presenza dell'articolo 2160 noi non possiamo assolutamente far questo.

PRESIDENTE. Quale è la dizione precisa dell'articolo?

LANZETTA. L'articolo 2160 dice precisamente: «Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente».

OGGIANO. Su questo punto non ho voluto discutere, ma posso dare altre spiegazioni.

LANZETTA. Quindi trasferimento senza specificazioni. Quando il legislatore ha formulato il decreto legislativo 5 aprile 1945 e gli altri decreti non ha evidentemente ignorato la presenza nella nostra legislazione dell'arti-

colo 2160 e questa è la ragione per la quale non è entrato in un disciplinamento specifico e preciso del diritto del mezzadro. Oggi ci troviamo di fronte a varie interpretazioni che di questi decreti vengono date. C'è chi interpreta come va interpretato, cioè nel senso chiarito dal senatore Varriale, — e credo che nessun giurista dovrebbe e potrebbe interpretare diversamente —, ma ci sono anche altri che interpretano diversamente come ha rivelato la giurisprudenza, per quanto quella più autorevole, cioè della Cassazione sia nel senso da noi sostenuto. A questo punto, allora, interviene il legislatore e chiarisce con una interpretazione autentica. Se dovessimo formare una nuova legge, sia pure per arrivare alle stesse conseguenze arriveremmo a questo assurdo, di aggiungere ad una legge già esistente un'altra legge per dire la stessa cosa. In realtà non facciamo che rettificare (questo è il nostro compito odierno) l'interpretazione in modo da rendere la disposizione chiara ed accettata da tutti. Il nostro compito di legislatori è anzitutto compito politico — la nostra è un'Assemblea politica — e in secondo luogo quello di rettificare le leggi. Da un punto di vista politico siamo tutti d'accordo che il mezzadro debba avere questo diritto. Possiamo differenziarci su quello che è il mezzo tecnico strumentale per realizzare questo concetto e a me pare che il collega Carelli sia arrivato alla formulazione giusta, perchè effettivamente, come è impostato, il disegno di legge che discutiamo potrebbe prestarsi a delle perplessità. In realtà noi avremmo dovuto dire: quando fu emanata l'altra legge e con essa furono stabilite disposizioni in materia ci siamo dimenticati o abbiamo lasciato qualche lacuna e avremmo negato nella contingenza un diritto a carattere permanente. In verità il diritto del mezzadro è a carattere permanente, il che non si può dire per il diritto del sublocatario. Difatti, mentre il sublocatario ha un diritto di carattere contingente che, passato il periodo eccezionale, dovrà cadere per cedere il posto alla norma ordinaria, il diritto del mezzadro è un diritto a carattere permanente che non può essere confuso e annullato attraverso una legislazione di carattere eccezionale che agevola perfino i sublocatari. Questa è la ragione per la quale io

ritengo che la formulazione proposta dal senatore Carelli sia più completa — e non se ne dispiaccia il collega Varriale.

VARRIALE. Sono perfettamente d'accordo.

LANZETTA. Noi in questo momento non facciamo che interpretare la mente del legislatore nella formazione di tutti i provvedimenti precedenti dicendo: il legislatore non ha inteso di escludere il mezzadro. E notate che non dico «non ha inteso di togliere al mezzadro quella concessione che si è fatta al sublocatario» appunto perchè, come dicevo, è permanente il diritto del mezzadro ed è contingente quello del sublocatario. Se avesse voluto il legislatore innovare nella contingenza lo avrebbe detto espressamente, e non avendolo detto, non ha che confermato il rispetto della condizione del mezzadro. Quindi noi rettamente interpretando quelle che sono state tutte le disposizioni di legge in materia, riteniamo che effettivamente il mezzadro abbia diritto a rimanere sul fondo indipendentemente dalla risoluzione del contratto base.

PRESIDENTE. Volevo fare una domanda alla quale forse i colleghi potranno meglio rispondere. La domanda è questa — e mi appello ai giuristi della Commissione —: io proprietario so che esiste sul fondo un mezzadro? Ho consentito a che esista sul fondo un mezzadro quando ho affittato o so soltanto che di fronte a me sta l'affittuario? Perchè allora io dico: se io proprietario ignoro che esista sul fondo un mezzadro, io di fronte a me ho soltanto l'affittuario. Ed allora dirò all'affittuario (scusatemi se sono così semplicistico, ma faccio presente tutto questo soltanto per esporre un dubbio e non certo per infirmare la tesi del senatore Varriale): dirò, ripeto, all'affittuario: tu te ne vai, arrangiati tu a fare tutto il necessario perchè il mezzadro non sia danneggiato da questo fatto: tu devi far questo perchè tu hai costituito un rapporto con un'altra persona, che non è quello che esiste tra me e te. E così arrivo ad una conclusione, che voglio dire in questa occasione, anche perchè mi pare che sia opportuno una volta tanto dirla: è proprio il Ministero della agricoltura e, di conseguenza, siamo proprio noi, Commissione dell'agricoltura, che dobbiamo occuparci dei contratti e far la glossa al Codice civile e a tutte le leggi che esistono,

o non si dovrebbe piuttosto tornare alla prassi del passato, per cui ci sono precedenti che stabiliscono che quando si tratti di materia contrattuale dev'essere il Ministro Guardasigilli a fare questo, perchè la materia è strettamente giuridica? Se occorre, sia anche cambiato il Codice civile, ma il Ministro competente al riguardo è il Ministro Guardasigilli. A questo proposito ricordo che in tempi ormai lontani, in occasione di una modesta riforma di certi contratti agrari, questa fu fatta dal Ministro Guardasigilli e i due relatori che si occuparono della questione (perchè fu nominato nella Commissione un Sottocomitato) i due relatori, se non erro, si chiamavano Vittorio Emanuele Orlando e Francesco Nitti. La prassi, quindi, stabiliva che tutte queste questioni erano di competenza del Ministero di grazia e giustizia. Oggi, invece, avviene che il Ministero dell'agricoltura, che è essenzialmente il Ministero della produzione, è diventato quello che fa le leggi in materia contrattuale, quello che delibera in tutte le questioni che sorgono in tema di lavoro. Questo vuol dire affidare un compito a chi non ha la competenza in materia.

OGGIANO. Voglio completare le mie osservazioni dopo quelle fatte dal senatore Lanzetta. Il senatore Lanzetta ha citato l'articolo 2160 del Codice civile. Qui ci sono bravissimi avvocati e giuristi che intenderanno esattamente il significato di questo articolo. L'articolo 2160 a mio modo di vedere è richiamato non a proposito, perchè quell'articolo è là posto per regolare proprio il contratto di mezzadria in ordine alla sua durata, nel senso della continuazione fra le parti contraenti fino alla scadenza, sia che si tratti di tempo determinato, sia che si tratti di tempo indeterminato. E la formula dell'articolo 2160 non si può considerare a sè stante od isolata, ma in relazione all'articolo 2158 che riguarda la morte di una delle parti.

Il legislatore si propone dei quesiti. Il contratto di mezzadria è un contratto speciale, di natura speciale, con oggetto speciale, diverso da quello per esempio, del contratto di affitto dei fondi rustici. Ebbene, il legislatore dice: siccome si tratta di un contratto speciale, è da evitare che, verificandosi determinate condizioni, il contratto di mezzadria

abbia a sciogliersi. Questo dice il legislatore in favore del mezzadro. Quindi, può darsi il caso di morte del concedente, ed allora il legislatore, per il principio comunissimo della successione dei diritti e degli obblighi tra dante causa ed avente causa a causa di morte, tra colui che muore e gli eredi, il legislatore dice che il contratto di mezzadria continua. Se viceversa muore il mezzadro — ed ecco il punto che spiega tutta la natura particolare del contratto, che è proprio appuntata sulle posizioni e condizioni speciali anche delle persone — il legislatore dice che il contratto normalmente si scioglie. Tolto questo caso, il legislatore passa a considerare quello che può accadere se avvengono mutamenti diversi nella posizione delle parti. Nell'articolo 2160 non si esamina affatto la possibilità che un mezzadro cessi e ne subentri un altro; si prevede invece il caso che avvenga il trasferimento del diritto di godimento del fondo. Ora, nel caso di trasferimento, quali speciali situazioni giuridiche si possono immaginare? Tre: quella dell'usufrutto, perchè ci può essere la concessione o passaggio di usufrutto a favore di uno dopo iniziato il contratto, della permuta e della vendita. Questi sono i tre casi di trasferimento.

LANZETTA. Ma trasferimento di che? Di godimento...

OGGIANO. L'articolo dice: «Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria, ecc.». È evidente che questo si può avere o con l'usufrutto o con la permuta o con la vendita. Altre forme non ci sono, dato che il caso del trapasso per successione è regolato, come già si è visto, dall'articolo 2158. Del resto, se sorgessero dubbi a questo riguardo, sorreggerrebbe la stessa lettura dell'articolo 2160 che, nella edizione del Codice che ho io ed in riferimento alle parole «se viene trasferito...», riporta tra parentesi gli articoli 978, 1470 e 1552 che trattano proprio dell'usufrutto, della vendita e della permuta. Io guardo alla parola «trasferimento» e so che gli istituti che consentono il trasferimento dell'uso della cosa sono proprio quei tre. Dunque, quell'articolo è posto per proteggere e tutelare la posizione del mezzadro finchè dura il contratto. È tanto vero questo e quello che dicevo poc'anzi a proposito della distin-

zione che ha voluto tenere il legislatore con i provvedimenti esaminati, che all'articolo 2149 il legislatore dice precisamente: «Il mezzadro non può cedere la mezzadria, nè affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente». Volete una dimostrazione più chiara del come questo istituto che ho cercato di esaminare...

CARELLI, *relatore*. Ma questo articolo che ha letto adesso riguarda il mezzadro?

OGGIANO. Sì, a proposito della mezzadria il legislatore se ne esce con la dichiarazione secondo la quale la sub-cessione è consentita soltanto con il consenso del concedente.

Io prima ho tenuto a distinguere il contratto di affitto da quello di mezzadria ed ho sottolineato che quello di mezzadria è più propriamente legato alla impresa agricola, mentre il contratto di affitto si riferisce alla locazione di fondi rustici.

RISTORI. Ma anche i fondi condotti a mezzadria sono rustici.

OGGIANO. Io ho cercato di fare il mio dovere nel far presente alla Commissione queste differenze e difficoltà. Ad ogni modo, se voi volete interpretare la legge secondo un altro criterio, fatelo pure. Mi sono preoccupato soltanto, poichè la Commissione viene ad avere in questo momento una veste legiferante, di far presente che la Commissione stessa, mi pare, potrebbe non dare una dimostrazione troppo buona di se stessa se, per venire incontro ad una particolare condizione del mezzadro per la quale si potrebbe trovare il rimedio con un nuovo progetto, facesse qualche cosa in contrasto con i principi sanciti nel nostro Codice civile e con le altre disposizioni di legge sulla materia.

LANZARA. Questo disegno di legge proposto dal senatore Varriale ha fatto sorgere in me gli stessi dubbi espressi dal nostro Presidente. Non ci troviamo di fronte ad una legge interpretativa, bensì di fronte ad una legge sostanzialmente innovativa del Codice civile e delle disposizioni concernenti l'istituto della mezzadria. Ciò è tanto vero che il proponente del disegno di legge ed il relatore hanno dovuto trovare una forma per stabilire il principio della proroga di un contratto di mezzadria che più non esiste, in quanto esso è stato

risolto tra affittuario e mezzadro, cioè hanno dovuto creare nel proprietario la figura del concedente. Questo è un assurdo: il proprietario diventa concedente di un contratto che non esiste più ed è obbligato ad assumere come mezzadro una persona con la quale egli non ha avuto alcun rapporto giuridico.

Vorrei, quindi, proporre alla Commissione di esaminare in primo luogo se essa sia competente a giudicare della materia di cui al disegno di legge in esame, perchè con tale disegno di legge noi sovvertiremmo l'istituto della mezzadria.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad una pregiudiziale posta dal collega Lanzara. Gli oratori che prenderanno la parola dovranno quindi limitarsi ad esprimere il loro parere in merito alla pregiudiziale stessa.

RISTORI. Benchè io non sia un giurista ho motivo di ritenere che questa pregiudiziale non abbia fondamento. Ciò perchè quando l'affittuario prende in affitto dal proprietario un determinato terreno, è logico che si informi circa la forma di conduzione del terreno. Allora se gli risulterà che vi è un mezzadro e per conseguenza un diritto di proroga, sia pure fintanto che non venga modificata la legge, egli subentrerà nei doveri che competevano al proprietario nei confronti del mezzadro, altrimenti un proprietario che voglia disfarsi di un contadino potrebbe dare per uno o due anni in affitto il proprio podere e poi tornerebbe ad averne il possesso e così verrebbe a metterci un altro mezzadro.

Si creerebbe in tal modo uno stillicidio di abusi e di arbitri che, secondo me, questo disegno di legge tende appunto ad evitare, essendo inteso a tutelare i contadini.

MENGHI. Mi dichiaro contrario alla pregiudiziale posta dal senatore Lanzara. Non ritengo che, approvando questo disegno di legge e dando di conseguenza una determinata interpretazione a disposizioni legislative precedenti, noi intacchiamo l'istituto della mezzadria. Non sono del parere, pertanto, che occorra l'intervento del Ministero di grazia e giustizia e che noi dobbiamo dichiararci incompetenti della materia. Non si tratta qui di modificare il Codice civile o l'istituto della

mezzadria, ma solo di interpretare autenticamente le disposizioni legislative sulla proroga dei contratti agrari, disposizioni sulle quali noi abbiamo già avuto varie sentenze della Magistratura. Dopo la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite si sarebbe dovuta avere una giurisprudenza che tutte le Magistrature inferiori avrebbero dovuto seguire; viceversa il collega Varriale ci ha detto che, nonostante quella sentenza, le Magistrature inferiori seguitano ancora ad oscillare nel giudicare di questa materia. Di qui la necessità dell'approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Varriale, nella nuova formulazione proposta dal senatore Carelli.

ANGELINI NICOLA. Dopo quanto è stato detto dai colleghi Oggiano e Lanzara mi dichiaro a favore della pregiudiziale. Ciò perchè ritengo che con questo disegno di legge si incida, più che sull'istituto della mezzadria, sull'istituto della proprietà in quanto ci dà la possibilità di cambiare la natura giuridica del rapporto che il proprietario ha voluto stabilire con l'affittuario.

Difatti nel caso in esame ci troviamo di fronte a questa situazione: un proprietario concede in affitto l'impresa agricola (di cui parlava il collega Oggiano) ad un conduttore il quale, contrariamente alla volontà del concedente, cioè del proprietario, trasforma quel rapporto giuridico in mezzadria e allora il proprietario, che aveva inteso di stabilire quel determinato rapporto giuridico, si trova di fronte ad un rapporto di natura diversa. Questo, secondo me, significa incidere sull'istituto della proprietà.

Potranno essere fatte tutte le modifiche che si vorranno relativamente all'istituto della proprietà, ma, fin quando è in vigore l'attuale Codice civile, noi non siamo autorizzati ad apportarvi alcuna modificazione. Per questo motivo mi dichiaro favorevole alla pregiudiziale posta dal collega Lanzara.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Ritengo sia impossibile sostenere le ragioni pro e contro la pregiudiziale senza entrare nel merito della questione: in ogni modo cercherò di rimanervi il meno possibile. Desidero richiamare l'attenzione dei componenti la Commissione su situazioni di fatto che, per me, hanno un valore superiore

a tutte le considerazioni di ordine giuridico che ho avuto il piacere e l'onore di ascoltare fino a questo momento. Si è qui sostenuto che, cessato il rapporto di affitto tra il proprietario e l'affittuario, debba concedersi la proroga al mezzadro che era alle dipendenze, non del proprietario, ma dell'affittuario. Con questo disegno di legge si chiede, cioè, che il mezzadro subentri all'affittuario nel rapporto di conduzione nei confronti del proprietario, obbligando quest'ultimo a diventare non locatore, ma concedente del mezzadro stesso.

Giunti a questo punto, se l'affitto riguarda il complesso dell'azienda agricola, cioè non solo lo stabile, ma anche l'impresa agricola con i suoi mezzi d'opera, il bestiame, gli attrezzi, le scorte, il capitale circolante, allora si spiega la proposta di questo disegno di legge, con il quale si chiede, in sostanza, che il mezzadro possa ottenere la trasformazione del locatore in concedente, il che vuol dire che si chiede al proprietario di diventare a sua volta agricoltore, perchè la mezzadria è un contratto di società che lega il proprietario, il quale si occupa della condizione del fondo (altrimenti non si comprenderebbe la mezzadria nei suoi fini sociali), e il lavoratore agricolo che diventa socio del proprietario. In tal caso, però, si costringe il proprietario a trasformarsi in agricoltore, lo si costringe, cioè, ad esercitare una determinata attività qualora scompaia la figura dell'intermediario. Si arriva, così, ad un punto nel quale io credo che cessi la competenza della Commissione dell'agricoltura e si affacci, invece, la competenza della Commissione di giustizia; ciò perchè noi non siamo più su di un terreno economico, ma entriamo in un campo squisitamente giuridico e politico. Voi obbligate il proprietario a provvedersi di ulteriori mezzi, quali, ad esempio, il capitale circolante, e lo obbligate ad interessarsi di una funzione per la quale potrebbe anche essere negato. Io ritengo pertanto che la pregiudiziale del senatore Lanzara non sia priva di fondamento e che la competenza in questa materia spetti alla Commissione di giustizia.

Dichiaro tuttavia che, fin quando ci si riferisca al caso da me considerato, cioè a quel particolare contratto di affitto comprendente anche le scorte, io mi associo al senatore Varriale, facendo, però, presente l'opportunità che

non si parli di interpretazione autentica di leggi precedenti, ma che si proponga invece un disegno di legge *ad hoc*, perchè mi pare che qui non si tratti più di interpretare precedenti disposizioni legislative ma di affermare un nuovo diritto, considerando che al proprietario si impone un obbligo che non è previsto dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Metto, dunque, in votazione la proposta pregiudiziale presentata dal senatore Lanzara.

LANZARA. Onorevole Presidente, la mia proposta si divide in due parti: la prima riguarda la pregiudiziale e cioè, la Commissione di agricoltura, essendo d'avviso che nella materia, di cui al disegno di legge di iniziativa del senatore Varriale, sia competente la Commissione di giustizia, esprime il voto che il disegno di legge anzidetto sia deferito dal Presidente del Senato all'esame e all'approvazione della Commissione di giustizia.

La seconda parte della mia proposta è una subordinata e, cioè, qualora la pregiudiziale sopra formulata non dovesse essere accolta dalla Commissione, io richiedo che la Commissione stessa, prima di deliberare nel merito del disegno di legge presentato dal senatore

Varriale, senta il parere della Commissione di giustizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima proposta del senatore Lanzara, vale a dire, la Commissione di agricoltura, essendo d'avviso che sulla materia di cui al disegno di legge di iniziativa del senatore Varriale sia competente la Commissione di giustizia, esprime il voto che il disegno di legge anzidetto sia deferito dal Presidente del Senato all'esame e alla approvazione della Commissione di giustizia. Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

*(Non è approvata).*

Metto, allora, ai voti l'altra proposta del senatore Lanzara, con cui si richiede che la Commissione di agricoltura, prima di deliberare nel merito del disegno di legge di iniziativa del senatore Varriale, senta il parere della Commissione di giustizia.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

La riunione termina alle ore 12,30.